

# INDICE DELLE MATERIE

	pg.
<i>Introduzione generale</i> di V. E. ORLANDO:	
§ 1. — L'opera . . . . .	III
§ 2. — Il Maestro . . . . .	X
§ 3. — Storia schematica di una disciplina di Diritto pubblico generale . . . . .	XVI
§ 4. — La reazione dei giuristi per l'autonomia del Diritto pubblico . . . . .	XXIV
§ 5. — Azione delle dottrine contemporanee sull'autonomia del Diritto pubblico generale, come scienza . . . . .	XXX
§ 6. — Più particolarmente dell'autonomia del Diritto pubblico generale in rapporto alla Filosofia del Diritto . . . . .	XXXVIII
<i>Parole di accompagnamento</i> di WALTER JELLINEK . . . . .	LIII
<i>Note del traduttore</i> . . . . .	LV

## CAPITOLO I.

### LA RIPARTIZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO

	pag.
Diritto privato e diritto pubblico. — Tutto il diritto privato è diritto sociale e si basa sul diritto pubblico. — Difficoltà di fissare i limiti fra questi due campi del diritto. . . . .	1
Autonomia del diritto pubblico. — Il potere statale è un potere giuridico, limitato dal diritto internazionale e dal diritto dello Stato. — Ripartizione di quest'ultimo in diritto giudiziario, diritto amministrativo e diritto dello Stato in senso più stretto. — Il diritto dei gruppi pubblici come parte del diritto dello Stato. — Posizione del diritto ecclesiastico. — Divisione di tutto il diritto pubblico . . . . .	3

## CAPITOLO II.

### LA POSIZIONE GIURIDICA DEGLI ELEMENTI DELLO STATO

#### I. IL TERRITORIO DELLO STATO.

Natura giuridica del territorio. — Suo esclusivismo . . . . .	11
Eccezioni apparenti: 1°) nel caso di condominio; 2°) nello Stato federale; 3°) per concessione di diritto internazionale; 4°) per occupazione bellica . . . . .	13
Il territorio come base spaziale alla esplicazione della signoria dello Stato rispetto all'esterno e all'interno. — Questa signoria non è « dominium », ma « imperium ». — Impossibilità di una proprietà pubblica. — La signoria statale sul territorio ha carattere non di diritto reale, bensì personale. — Il diritto statale sul territorio è semplicemente un diritto riflesso . . . . .	14
Indivisibilità del territorio dello Stato. — Acquisto di territorio dello Stato . . . . .	17
Territorio dei gruppi costituiti in comuni . . . . .	18
Importanza della concezione moderna del territorio . . . . .	19

## II. IL POPOLO DELLO STATO.

Il popolo nella sua qualità subiettiva ed in quella obiettiva. — Il popolo come corporazione dei membri dello Stato e come somma dei sudditi . . . . .	21
Qualità di membro dello Stato e diritto pubblico subiettivo. — Origine della concezione dei diritti pubblici subiettivi dal dualismo medievale. — Il primo riconoscimento dei diritti innati dell'uomo è in conseguenza della Riforma . . . . .	23
Posizione del diritto naturale di fronte ai diritti dell'uomo. — Locke e Blackstone. — Dichiarazioni americane dei diritti . . . . .	20
La Dichiarazione francese dei diritti del 1789 e sua efficacia . . . . .	28
Le moderne dottrine sul diritto pubblico subiettivo. — Natura di esso . . . . .	20
Tre categorie di pretese di diritto pubblico: 1°) pretesa alla libertà dallo Stato; 2°) pretesa a prestazioni positive da parte dello Stato; 3°) pretese a prestazioni a vantaggio dello Stato. — Natura del diritto elettorale . . . . .	31
Diritti pubblici dei gruppi . . . . .	35
Individui e gruppi, come oggetto del potere statale. — Unità del popolo dello Stato, il quale solo nello Stato è concepibile . . . . .	35

## III. IL POTERE DELLO STATO.

Natura del potere di signoria e sua distinzione da altri poteri . . . . .	37
Assorbimento dei poteri inferiori da parte del potere statale . . . . .	40
Il potere statale come materia del diritto dello Stato . . . . .	41

## CAPITOLO III.

## GLI ATTRIBUTI DEL POTERE DELLO STATO

## I. LA SOVRANITÀ.

A) <i>Storia del concetto di sovranità.</i>	
La sovranità è innanzi tutto una concezione politica . . . . .	43
1. Concezione antica dell'autarchia. — Il concetto di sovranità resta estraneo agli antichi.	43
2. Origine della concezione di sovranità derivante dalla contrapposizione dello Stato ad altri poteri nel Medioevo. — Lo sviluppo in Francia. — La dottrina ufficiale della Chiesa intorno allo Stato non può secondare questo processo o, quanto meno, non può secondarlo completamente. — Il diritto dello Stato in Francia nel sec. XVI. — La dottrina di Bodin sulla sovranità. — Suo carattere negativo . . . . .	47
3. Sovranità e potere assoluto del principe. — Derivazione del potere del principe dalla volontà popolare. — Identificazione della sovranità dello Stato con quella dell'organo. — Presentimento dell'esatto rapporto fra entrambi presso Loyseau e presso Grozio . . . . .	56
4. Tentativi per dare un contenuto positivo alla sovranità. — Identificazione del potere dello Stato e della sovranità. — Profitto che le teorie generali presso Bodin, Hobbes e Locke ricavano dal diritto positivo. — Difetto di questi tentativi. — Loro grande importanza pratica dal punto di vista politico . . . . .	61
5. Ulteriori vicende del concetto di sovranità nelle sue diverse formulazioni e conseguenze pratiche di queste. — Sovranità del popolo e principio monarchico. — Chiarezza teoretica raggiunta, per la prima volta, nella moderna dottrina tedesca del diritto dello Stato per opera di Albrecht e di Gerber . . . . .	64
B) <i>La natura della sovranità.</i>	
Importanti conseguenze derivanti dalla storia del concetto di sovranità . . . . .	71
1. Il carattere formale della sovranità. — La sovranità è potere indipendente e supremo. — La sovranità è un concetto giuridico. — Impossibilità giuridica dell'anarchia. — Autobbligazione dello Stato, mediante un'attività creatrice giuridica nel diritto internazionale. — Parallelo con l'autonomia morale. — Trasformazione nelle	

	<i>pag.</i>
teorie etiche e giuridiche. — La illimitatezza dello Stato come concetto giuridico ausiliario . . . . .	71
2. Sovranità e potere statale. — La sovranità non ha un contenuto positivo. — Il contenuto del potere statale è storicamente variabile . . . . .	78
3. La sovranità non è una caratteristica essenziale del potere statale. — La sovranità non è una categoria assoluta, ma storica. — Storia della distinzione fra Stati sovrani e non sovrani . . . . .	79

## II. CAPACITÀ DELL'AUTORGANIZZAZIONE E DELL'AUTOSIGNORIA.

Caratteristica essenziale dello Stato: originario potere di signoria con organizzazione propria. — Gli Stati particolari tedeschi, i Cantoni svizzeri, gli Stati particolari americani sono degli Stati. — I comuni, l'Alsazia-Lorena, le colonie inglesi con carte costituzionali, i reami e territori austriaci non sono degli Stati. — La identità degli organi supremi trae con sè la identità dello Stato. — Autonomia, amministrazione e giurisdizione proprie costituiscono una maggiore caratteristica dello Stato. — Trasformazione dello Stato dipendente in Stato sovrano. Limite fra Stato sovrano e Stato non sovrano . . . . .	82
--	----

## III. LA INDIVISIBILITÀ DEL POTERE STATALE.

Confusione fra i concetti di potere statale e di sovranità . . . . .	87
1. La dottrina della divisione dei poteri. — Sua negazione da parte del diritto naturale. — Hobbes, Rousseau. — Modificazioni presso Locke e Blackstone. — Poteri separati di Montesquieu. — Accentuazione della dottrina in Kant. — Obbiezioni teoriche e pratiche contro di essa. — Sieyès. — Unità del potere statale nella pluralità dei suoi organi . . . . .	88
2. La divisione del potere statale (della «sovranità») nello Stato federale. — Influenza di Tocqueville. — La divisione delle competenze non è divisione del potere statale . . . . .	91

## CAPITOLO IV.

### LA COSTITUZIONE DELLO STATO

Necessità di una costituzione per qualsiasi Stato. — Contenuto normale di esse . . . . .	93
--	----

#### I. SGUARDO SULLA STORIA DELLE COSTITUZIONI.

1. Origine del concetto delle costituzioni in senso materiale nell'antichità. — Sua influenza sul diritto naturale. — Pufendorf; Wolff. — Origine della idea di costituzioni scritte . . . . .	93
2. Costituzioni nel senso formale. — La «Lex fundamentalis; loi fondamentale». — Loro rapporto col contratto costituzionale. — Il contratto sociale dei Puritani. — L'«Agreement of the People». — Cromwell e l'«Instrument of Government». — Rigetto del principio maggioritario . . . . .	95
3. Teorie di diritto naturale sulla legge fondamentale. — Hobbes; Locke; Pufendorf; Böhmer; Wolff; Vattel; Rousseau . . . . .	98
4. Inizi delle costituzioni scritte nelle Colonie americane dell'Inghilterra (Carte). — Loro importanza per le costituzioni europee. — Loro elementi costitutivi: «Bill of right» e «Plan of Government». — Mutamenti costituzionali. — La Costituzione degli Stati Uniti del 1787 . . . . .	100
5. Costituzioni europee. — Carattere delle singole Costituzioni francesi. — Loro influenza sulla Europa continentale . . . . .	105
6. La Costituzione belga del 1831 e sua efficacia . . . . .	111
7. Le Costituzioni della Svezia, della Danimarca, degli Stati balcanici e della Svizzera . . . . .	111

#### II. LA IMPORTANZA DELLE COSTITUZIONI NEL DIRITTO ODIERNO.

Stati con o senza Carta costituzionale. — Contenuto della Costituzione. — Caratteristica giuridica della Costituzione . . . . .	112
---	-----

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili. — Critica di entrambe. — Le costituzioni rigide non valgono ad impedire delle profonde modificazioni. — Trasformazioni costituzionali. — Cambiamenti costituzionali attuati mediante regolamenti parlamentari.	pag. 115
---	-------------

## CAPITOLO V.

## GLI ORGANI DELLO STATO

## I. CONSIDERAZIONI GENERALI.

Sintesi psicologica della unità del gruppo. — L'organizzazione di fatto come fenomeno sub-umano . . . . .	119
---	-----

## II. LE VARIE SPECIE DI ORGANI DELLO STATO.

1. Gli organi immediati.	
a) Loro natura. — Individui, collegi, persone giuridiche come organi immediati. — Organi di creazione. — Organi primari e secondari; semplici e potenziati; indipendenti e dipendenti; normali e straordinari . . . . .	122
b) Antitesi fra la maniera di considerare dal punto di vista politico e da quello giuridico. — Il totale potere dello Stato non compete necessariamente ad un organo solo . . . . .	125
c) Titolare (Träger) del potere statale è soltanto lo Stato stesso. — Necessità di un organo supremo. — Eccezione nello Stato federale . . . . .	128
2. Gli organi mediati dello Stato.	
Organi mediati dello Stato: indipendenti e dipendenti; semplici e potenziati; necessari e facoltativi. — Contrapposto fra organi immediati ed organi mediati nei gruppi. — Funzioni statali immediate e mediate . . . . .	131
3. La posizione giuridica degli organi dello Stato.	
Unità dello Stato e dell'organo. — L'organo non è mai una persona; esso non possiede alcun diritto proprio, ma soltanto delle competenze. — Diritto del titolare dell'organo alla posizione di organo. — Diritto individuale e competenza di organo.	133

## CAPITOLO VI.

## RAPPRESENTANZA ED ORGANI RAPPRESENTATIVI

1. Il concetto di rappresentanza è un concetto puramente giuridico . . . . .	139
2. Preistoria delle concezioni moderne. — La Grecia e Roma. — Carattere rappresentativo della magistratura, del «princeps», del Senato a Roma. — Concetto di rappresentanza nel Medio Evo. — Rappresentanza vincolata. — Sviluppo del Parlamento inglese come rappresentanza del popolo intero. — Processo storico in Francia. — Sieyès; Rousseau. — Gli Stati Uniti. — Loro influenza sulla Francia.	140
3. Di talune oscurità nella letteratura. — Critica di esse . . . . .	147
4. Soluzione del problema. — Popolo e rappresentanza del popolo come unità giuridica. — Rappresentanze del popolo come organi immediati secondari. — Rapporto giuridico di organo tra il popolo ed i suoi rappresentanti. — Svariata organizzazione del popolo come organo primario. — Rinnovazione integrale e diritto di scioglimento considerati in seguito a tale chiarificazione . . . . .	151
5. Antica concezione del monarca come delegato. — Concezione giusnaturalistica di Rousseau. — I Capi di Stato delle repubbliche democratiche come organi statali immediati secondari. — I monarchi come organi statali primari. — Posizione d'organo dei giudici. — Carattere delle moderne autorità amministrative statali . . . . .	156
6. Gruppi di diritto pubblico e loro organi rappresentativi . . . . .	159

## CAPITOLO VII.

## LE FUNZIONI DELLO STATO

## I. STORIA DELLA DOTTRINA DELLE FUNZIONI.

pag.

Influenza della concreta organizzazione statale sulla dottrina delle funzioni. — Aristotele, Bodin, Hobbes, Pufendorf. — Divisione secondo i diritti di supremazia (Hoheitsrechte) del signore territoriale; e secondo il sistema delle autorità. — Höpfner, Schlözer, Gönner, Leist. — Tentativi per separare la giustizia dall'amministrazione . . . . .	161
Importantissima distinzione delle funzioni statali basata sulla opposizione degli elementi personali dello Stato. — Marsilio da Padova. — I Monarcomachi. — Hooker; Locke. Montesquieu . . . . .	165
Rousseau; Clermont-Tonnère; Benj. Constant. — Concezioni tedesche . . . . .	168

## II. DIVISIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO.

Possibilità di varie divisioni, delle quali, però, solo poche degne di considerazione. — La ripartizione dell'attività statale in varie sezioni amministrative non è una divisione scientifica . . . . .	169
1. Influenza di Montesquieu sulla teoria tedesca. — Funzioni materiali e funzioni formali. — Funzioni materiali: legislazione, giurisdizione, amministrazione. — Attività straordinarie dello Stato. — Rapporti della teoria di Mohl, di Stahl e di Gneist sullo Stato di diritto con la teoria antica. — Funzioni formali: legislazione formale, amministrazione formale, giustizia. — Impossibilità di una netta divisione nella prassi . . . . .	170
2. Attività statale libera e vincolata. — La « prerogativa » di Locke accanto al potere esecutivo. — Teoria francese. — L'amministrazione materiale consta del governo e della esecuzione. — Libera attività del giudice. — Le competenze degli organi immediati definite in forma di diritti di potere. — Attività vincolata nella fissazione del diritto, nella esecuzione e nella giurisdizione. — Esecuzione della volontà dello Stato da parte dei suoi sudditi . . . . .	177
3. Attività potestativa e attività sociale. — Sfere di attività sociale . . . . .	181

## CAPITOLO VIII.

## L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

## I. L'IMPORTANZA DEL PROBLEMA.

Le concezioni tipiche dello Stato attinte allo Stato unitario. — Il tipo ideale antico. — Sua influenza sulle concezioni medievali. — La lotta contro l'assolutismo come origine della dottrina della organizzazione dello Stato. — Accentramento e decentramento. — Autamministrazione e suoi significati diversi. — Antitesi tra la forma inglese e quella continentale di amministrazione e loro reciproca penetrazione. — Decentramento amministrativo. — Decentramento mediante autamministrazione. . . . .	183
--	-----

## II. LE DIVERSE SPECIE DI ORGANIZZAZIONE STATALE.

1. Decentramento amministrativo. Sistema provinciale (Islanda). — Sistema centrale. — Decentramento mediante autorità intermedie ed autorità locali . . . . .	189
2. Decentramento mediante autamministrazione. Carattere negativo comune ad ogni autamministrazione. — Autamministrazione sulla base del diritto e sulla base dell'obbligo. — D'individui; di gruppi. — Autamministrazione inglese mediante funzione onoraria. — Modificazioni diverse. — Autorità statali miste. — Gruppi di diritto pubblico attivi e passivi. — Il tipo di questi ultimi, in Inghilterra. — Il tipo dei primi, il Comune negli Stati continentali. — Pretesa all'autministrazione in Inghilterra e sul Continente. — Il Comune come tipo del gruppo avente diritto all'autministrazione. — Il suo « imperium » di natura derivata. — Sfera di attività del Comune propria e demandata. — Riassunto. . . . .	192

	<i>pag.</i>
3. Decentramento mediante il sistema territoriale (frammenti di Stato). Gli attuali concetti scolastici di diritto statale non sono bastevoli per la comprensione di tutte le conformazioni statali esistenti. — Sguardo sulle conformazioni statali ad unità imperfetta . . . . .	199
a) Territorio e popolo, che secondo il diritto statale non costituiscono unità. — Situazioni provvisorie di minore o maggior durata. — Bosnia-Erzegovina. — Separazione radicale dell'acquisto fatto per diritto internazionale dal territorio statale dell'acquirente. — I territori protetti (Schutzgebiete) tedeschi . . . . .	201
b) Paesi con particolari organi legislativi. — Canada; Colonia del Capo; Unione sud-africana; Colonie australiane; Territori austriaci; Alsazia-Lorena . . . . .	203
c) Croazia e Finlandia. — Coincidenza dei loro organi supremi con quelli degli Stati ad esse sovrapposti. — Perciò appunto non sono degli Stati . . . . .	205
d) Territorio accessorio; territorio come parte integrante dello Stato . . . . .	206
e) Territori non organizzati e territori organizzati. — Importanza politica del decentramento mediante il sistema territoriale . . . . .	208

## CAPITOLO IX.

## LE FORME DI STATO

## I. CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO.

Antichità del problema. — Possibilità di numerose classificazioni. — Scarso valore della maggior parte delle categorie. — Il potere statale come il più proprio elemento dello Stato. — Costanti rapporti formali di volontà. — La maniera di formazione della volontà come principio giuridico di distinzione. — Volontà fisica e volontà giuridica. — L'antica dottrina dello Stato e Machiavelli. — Monarchia. — Repubblica . . . . .	209
--	-----

## II. LA MONARCHIA.

1. La natura della monarchia. La monarchia come lo Stato retto da una volontà fisica. — La posizione del monarca, storicamente variabile. — Il monarca considerato come al di sopra e al di fuori dello Stato; e come dentro lo Stato . . . . .	215
a) Il monarca come Dio o come rappresentante di Dio. — La Monarchia patriarcale come una forma speciale di questo tipo . . . . .	216
b) Il monarca come proprietario dello Stato . . . . .	216
c) Il monarca come membro dello Stato e come organo dello Stato. Nell'antica dottrina dello Stato; nel Medio Evo; nella moderna dottrina assolutistica dello Stato. — Il principe come rappresentante del popolo. — Hobbes, Luigi XIV, Federico il Grande, Leopoldo II. — La concezione moderna del monarca come organo dello Stato. — Formula antiquata del monarca come detentore logicamente necessario di tutto il potere statale. — Il monarca come punto di partenza delle funzioni statali. — Cambiamento della Costituzione soltanto col consenso del monarca. — Monarchia con una pluralità di persone monarchiche . . . . .	217
2. Le varie specie di monarchia. Le differenze giuridiche come principio di classificazione. — La durata a vita, la irresponsabilità, la continuità della posizione del monarca non sono principi di classificazione . . . . .	228
a) Monarchia elettiva e monarchia ereditaria. Sulla ereditarietà della corona. — Monarchia ereditaria mediante patto di successione reciproca, adozione, istituzione di erede . . . . .	231
b) Monarchia illimitata e monarchia limitata. Nella monarchia assoluta il monarca soltanto è organo immediato dello Stato. — Garanzie contro un'amministrazione arbitraria. — L'osservanza dei limiti costituzionali è condizionata soltanto dalla volontà del monarca, giuridicamente determinata. — Problema della limitazione del potere nell'antichità . . . . .	233
Impostazione del problema della limitazione del potere nell'epoca medievale e in quella moderna. — Permanente limitazione giuridica del monarca derivante dal dualismo	

medievale. — Monarchia a « stati ». — Il diritto del principe e quello degli « stati »  
 appaiono egualmente originari. — Modificazioni di questo rapporto fondamentale.  
 — Vittoria dello Stato moderno sul dualismo degli « stati »: nel continente, me-  
 diante la monarchia assoluta; in Inghilterra, mediante la monarchia costituzionale.  
 — Trasformazione, in Inghilterra, degli « stati » del Regno in organo dello Stato.  
 — Successione storica della monarchia a « stati », della monarchia costituzionale e  
 della monarchia parlamentare. — Quest'ultima non si potrebbe comprendere giuri-  
 dicamente; è una specie politica della monarchia . . . . . 234

Ricezione del sistema costituzionale nelle monarchie continentali. — Dualismo degli  
 organi immediati: il monarca e il parlamento. — Tre possibilità politiche: pre-  
 minenza del monarca; preminenza del parlamento; equilibrio fra entrambi. — Base  
 diversa della monarchia parlamentare in Inghilterra e sul Continente. — Posizione  
 giuridica delle Camere, quindi, anche diversa . . . . . 240

III. LA REPUBBLICA.

1. *La natura della repubblica.*

Origine della repubblica dalla cosciente opposizione alla monarchia. — Repubblica come  
 non-monarchia. — Dal punto di vista giuridico, soltanto delle differenze quantitative  
 tra le diverse specie di repubblica. — Varietà delle forme fenomeniche della repub-  
 blica. — L'Impero tedesco. — Transizioni fra monarchia e repubblica. — Tipo teo-  
 cratico e tipo patrimoniale della repubblica . . . . . 245

2. *Le varie specie di repubblica.*

I. - Secondo il numero degli organi immediati. — Repubbliche con un unico organo  
 immediato primario e con una pluralità di tali organi . . . . . 247

II. - Secondo la natura degli organi immediati.

a) Repubbliche in cui è sovrano una corporazione . . . . . 248

b) Repubbliche oligocratiche . . . . . 249

c) Signorie di classi o repubbliche aristocratiche.  
 Loro dipendenza dalla struttura sociale del popolo. — Transizioni verso la  
 repubblica democratica . . . . . 249

d) La repubblica democratica.  
 Suo carattere. — Numerose distinzioni possibili nella composizione del « demos »  
 ch'esercita la signoria. — Essa è indipendente dai rapporti sociali più che non  
 la repubblica aristocratica . . . . . 251

A. - La democrazia antica . . . . . 252

B. - La democrazia moderna.

Le idee democratiche moderne, conseguenze di forze spirituali generali. — Loro  
 connessione col diritto naturale . . . . . 253

I) α. Repubbliche democratiche con assemblea popolare che discute e decide . . . 256

β. Repubbliche democratiche puramente rappresentative . . . . . 257

γ. Repubbliche democratiche rappresentative con istituzioni di democrazia im-  
 mediata.  
 Il referendum e le sue specie. — Repubbliche con legislatura costituita in  
 forma unitaria o dualistica . . . . . 258

II) Classificazione secondo il modo di formazione e di organizzazione del governo. —  
 Formazione: elezione degli organi supremi del governo o da parte del popolo im-  
 mediatamente o per il tramite della rappresentanza popolare. — Importanza pre-  
 valentemente politica di questa specie di classificazione. — Organizzazione: Capo  
 di Stato collegiale o individuale. — La repubblica presidenziale. — Sue diverse  
 sfumature: presidente costituzionale, presidente parlamentare, capo del potere ese-  
 cutivo subordinato al potere legislativo. — Sebbene l'origine della presidenza  
 derivi dalla idea della monarchia, pure il presidente non è mai organo supremo . . 261

## CAPITOLO X.

## LE UNIONI DI STATI

	<i>pag.</i>
I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.	
1. Il problema delle unioni di Stati, appena sfiorato dall'antica scienza dello Stato. — Ancora oggi esiste oscurità in questo campo . . . . .	265
2. I sistemi di Stati sono unioni di natura sociale, non giuridica. — Trattati particolari, accordi; unioni amministrative . . . . .	266
3. Unioni di Stati in senso più ristretto, come permanenti unioni giuridiche di natura politica. — Differenza dalle alleanze . . . . .	268
4. Unioni organizzate e non organizzate; di diritto internazionale e di diritto statale. — Inattuabilità della stretta applicazione di questa classificazione . . . . .	269
II. LE DIVERSE SPECIE DI UNIONI DI STATI (IN SENSO PIÙ STRETTO).	
A. - <i>Unioni apparenti di Stati</i> . . . . .	270
B. - <i>Unioni di Stati in senso giuridico.</i>	
1. Rapporti di dipendenza fondati nel diritto internazionale. Protettorati ed altre forme di unione. Esse non sono organizzate . . . . .	271
2. Lo Stato superiore con Stati inferiori (Stato di Stati). E' un'unione di Stati di diritto statale. — Il suo tipo è antichissimo. — Non è affatto necessaria la connessione tra la vita politica dello Stato superiore e quella dello Stato inferiore. — Lo Stato di Stati appartiene prevalentemente alle unioni non organizzate. — Svariate cause storiche della sua formazione. — Quanto all'Occidente, esso appartiene ormai al passato . . . . .	274
3. Le unioni monarchiche: unione personale e unione reale. La comunanza della persona fisica del monarca, nella unione personale, è giuridicamente accidentale; nella unione reale, è giuridicamente voluta . . . . . L'unione personale è irrilevante giuridicamente; è bensì importante per la politica. — La guerra tra Stati in unione personale non è possibile; è, però, ben possibile una coercizione di diritto internazionale di natura non bellica . . . . . L'unione reale è una unione organizzata. — I membri di una unione reale sono, nel senso giuridico, completamente indipendenti tra loro. — L'unione reale è una unione di diritto internazionale con effetti di diritto statale. — Austria-Ungheria; Svezia-Norvegia . . . . . Una nuova fondazione di unioni reali è inverosimile. — Loro irrilevanza per gli Stati tedeschi. — Talune situazioni transitorie non sono da considerarsi nè come unioni reali nè come unioni personali. — E' insita nella natura della unione reale una piuttosto lunga durata . . . . .	275 276 278
4. La Confederazione di Stati (Staatenbund). Per i suoi caratteri di durata e di generalità e per i suoi organi permanenti essa si eleva sulle alleanze difensive. — Il potere della unione non è un potere statale; non può esercitare «imperium», bensì soltanto una coercizione di diritto internazionale. — La Confederazione di Stati come comunità di diritto internazionale di «mano generale» (zur gesamten Hand). — Il potere della Confederazione viene esercitato soltanto sugli Stati . . . . . Inammissibilità di riferirsi a Confederazioni di Stati antiche e medievali per poter stabilirne il tipo. — Dottrina di Calhoun. — Caratteristica fissa della Confederazione: sovranità degli Stati suoi membri. — La Confederazione di Stati, forma in sommo grado insoddisfacente per una organizzazione durevole . . . . .	284 287
5. Lo Stato federale (Bundesstaat). Esso è sovrano. — Derivazione del suo potere statale dagli Stati particolari. — Esso è una unione di Stati di diritto statale. — Gli Stati particolari come organi del potere federale. — Carattere statale degli Stati particolari in due sensi: come comunità libere dal potere federale e come titolari di pretese di diritto pubblico di fronte allo Stato federale. — Fondamento dello Stato federale è un ordinamento	

costituzionale, non contrattuale. — Ma gli avvenimenti anteriori alla sua fondazione sono della più alta importanza pratica . . . . .	pag. 290
Due possibilità per l'accessione posteriore di Stati particolari. — La posizione giuridica degli Stati particolari deve essere considerata eguale a quella degli individui sotto quattro aspetti. — Diritti del potere federale. — Non esistono limiti per la estensione della sua competenza di fronte agli Stati particolari . . . . .	297
Lo Stato federale come unica forma sana e normale delle unioni di Stati di natura politica . . . . .	301

## CAPITOLO XI.

## LE GARANZIE DEL DIRITTO PUBBLICO

Considerazioni generali . . . . .	303
I. GARANZIE SOCIALI . . . . .	303
II. GARANZIE POLITICHE . . . . .	304
III. GARANZIE GIURIDICHE . . . . .	305
a) Controlli amministrativi, finanziari e parlamentari . . . . . »	306
b) Responsabilità individuale dei titolari della posizione di organo statale di fronte allo Stato . . . . .	306
c) La giurisdizione come funzione statale per la tutela del diritto in generale . . . . .	307
d) Mezzi giuridici dei soggetti al potere per il conseguimento dei loro diritti individuali. — Conclusione . . . . .	308
<i>Indice delle materie</i> . . . . .	309